

REGOLAMENTO
Approvato dall' Assemblea Generale dei Soci del 25 novembre 2009

Titolo I
SCOPO E MEZZI

Art. 1

La Sezione di Varallo del CLUB ALPINO ITALIANO ha per scopo promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, in particolare di quelle valesiane e la tutela e difesa del loro ambiente naturale.

Per raggiungere gli scopi sociali previsti dallo Statuto, la Sezione si varrà dei seguenti mezzi:

- a) disponibilità di un'adeguata Sede Sociale;
- b) istituzione di Sottosezioni e Commissioni;
- c) costruzione e manutenzione di Rifugi Alpini, bivacchi fissi, punti di appoggio e di altre eventuali opere alpine;
- d) istituzione, diffusione e manutenzione di segnalazioni, segnavie, sentieri;
- e) effettuazione di ascensioni, escursioni, convegni e manifestazioni sociali;
- f) organizzazione di corsi di istruzione ed addestramento, in particolare delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo;
- g) promozione ed organizzazione di spedizioni alpinistiche extraeuropee;
- h) organizzazione di conferenze, riunioni culturali ed educative, rappresentazioni foto-cinematografiche;
- i) pubblicazioni sezionali;
- j) promozione di studi scientifici, storici, economici, artistici e letterari attinenti alla montagna;
- k) collaborazione con privati, enti morali, enti pubblici che si occupano di problemi connessi all'alpinismo ed all' ambiente alpino;
- l) promozione di ogni altra iniziativa che possa facilitare le finalità suddette, purché non in contrasto con lo Statuto ed il Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Titolo II
SOCI

Capo I – GENERALITA'

Art. 2

Chiunque intenda far parte della Sezione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo sezionale, mediante compilazione di apposito modulo riportante i dati anagrafici del richiedente ed ogni altra notizia richiesta.

Il modulo va controfirmato da almeno un socio appartenente alla Sezione da non meno di due anni.

La domanda del minore di anni diciotto deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà.

Il richiedente deve altresì versare le quote ed i contributi associativi previsti per l' anno in corso.

Chi chiede l'iscrizione in qualità di socio "famigliare" deve indicare il nominativo del socio ordinario della Sezione con il quale convive ed il relativo grado di parentela.

Chi chiede l'iscrizione in qualità di socio "aggregato" deve indicare la Sezione presso la quale è iscritto.

Chi si iscrive o rinnova l'iscrizione nell'anno di compimento del diciottesimo anno di età, è considerato socio ordinario o familiare, con eguali diritti e doveri, salva la sola esclusione dell'elettorato attivo e passivo, esercitabile al raggiungimento degli anni 18.

I soci sono tenuti a corrispondere alla Sezione le quote ed i contributi che verranno deliberati dai competenti organi della Sezione stessa e del C.A.I., tra i quali: la quota di ammissione, la quota associativa annuale, il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative, nonché eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

In caso di rinnovo dell'iscrizione, le quote ed i contributi vanno versati entro il 31 marzo di ogni anno.

Ai fini del presente Regolamento si considera "ininterrotta" l'anzianità di iscrizione comprovata dal pagamento delle quote associative annuali, senza soluzione di continuità, nei termini previsti e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Chi ha perso la qualità di socio ai sensi dell'art. 12 lettera b) e c) può chiedere di essere re-iscritto alla Sezione: si applicano le medesime modalità previste per il nuovo socio.

Peraltro, nel caso di cui all'art. 12 lettera c), se l'interessato è in grado di esibire la tessera, l'iscrizione può essere conseguita anche mediante semplice pagamento di tutte le quote associative, ordinarie e straordinarie, arretrate secondo le modalità e le indicazioni previste dalle norme del CAI. Della data di effettivo pagamento si darà atto nella tessera e nelle registrazioni ufficiali.

Ogni socio in regola con il pagamento delle quote associative può chiedere di corrispondere le quote associative, ordinarie e straordinarie, per quelle annualità eventualmente risultanti scoperte, mediante la procedura di cui al comma precedente.

In ogni caso l'anzianità così ri-acquisita non è considerata "ininterrotta" agli effetti del presente Regolamento, fatto salvo quanto in precedenza indicato.

In caso di scioglimento della Sezione, i soci restano iscritti presso la Sede Legale del C.A.I. Gli stessi possono peraltro chiedere di essere trasferiti ad altra Sezione.

Art. 3

Dopo l'ammissione da parte del Consiglio Direttivo, la Sezione comunica alla Segreteria Generale del C.A.I. i dati anagrafici e i dati associativi del nuovo socio e le loro variazioni successive.

La Sezione consegna i bollini, che riceve dalla Segreteria Generale del C.A.I., ai soci, contro pagamento della quota associativa sezionale, che non può essere inferiore al doppio dell'aliquota da corrispondere al C.A.I. per la rispettiva categoria e trasmette alla Segreteria Generale del C.A.I., tempestivamente e con le procedure dalla stessa stabilite, gli elenchi nominativi dei soci.

Le Sottosezioni devono parimenti trasmettere tempestivamente alla Sezione gli elenchi dei soci che hanno rinnovato l'iscrizione alla Sottosezione medesima.

La Sezione trasmette alla Segreteria Generale del C.A.I., entro il 31 marzo di ogni anno, gli elenchi dei soci che hanno rinnovato l'iscrizione.

Dopo tale data il socio non in regola con i versamenti si considera "moroso" e non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Le nuove iscrizioni ed i rinnovi sono ricevuti dalla Sezione fino al 31 ottobre per l'anno sociale in corso: dopo tale data il socio "moroso" perde la qualità di socio.

La domanda di nuova iscrizione presentata dopo il 31 ottobre ha effetto per l'anno successivo.

Le domanda di rinnovo dell' iscrizione presentata dopo detta data può essere accolta ferme restando le procedure e modalità di cui al precedente art. 2.

L'efficacia delle iscrizioni a socio decorre, a tutti gli effetti sociali ed assicurativi, dalle date di arrivo degli elenchi dei nominativi. alla Segreteria Generale del C.A.I.

Art. 4

Il socio riceve dalla Sezione la tessera di riconoscimento.

La tessera deve riportare la foto, le generalità, l' indirizzo e la categoria di appartenenza del socio.

La tessera deve essere firmata dal socio e dal Presidente della Sezione, e riportare la firma del Presidente Generale del C.A.I.

La tessera, per essere valida, deve essere munita del bollino dell'anno in corso.

Il socio riceve altresì il distintivo sociale e copia dello Statuto e del Regolamento Sezionale.

Il socio "aggregato" riceve dalla Sezione un apposito tesserino con spazio per le validazioni annuali.

Art.5

Il trasferimento dei soci da una Sezione all'altra deve essere immediatamente comunicato, dalla Sezione presso la quale il socio intende iscriversi, alla Sezione di provenienza.

Il trasferimento ha effetto dalla data di tale comunicazione.

Nel corso dello stesso anno sociale si può essere iscritti presso una sola Sezione.

Art. 6

Può essere istituito, presso la Sezione, un "ALBO D' ONORE" per iscrivere, anche alla memoria, i nomi dei soci che abbiamo acquisito speciali meriti alpinistici o nell'attività sezionale

Capo II – SOCI CINQUANTENNALI E VITALIZI

Art. 7

E' socio "cinquantennale" il socio che abbia un' anzianità ininterrotta di iscrizione alla Sezione di almeno 50 anni.

Il socio "cinquantennale" ha tutti i diritti del socio ordinario, compreso quello di esercitare l' elettorato attivo e passivo.

Al socio "cinquantennale" si applicherà una quota associativa ridotta, nella misura deliberata dal Assemblea sezionale.

Il socio ordinario registrato alla data del 4 ottobre 1981 con la qualifica di " vitalizio " mantiene l' iscrizione alla Sezione con i diritti e gli obblighi previsti per il socio ordinario.

Il socio " vitalizio" ha diritto di ricevere il bollino gratuitamente.

In caso di scioglimento della Sezione il socio "vitalizio" può chiedere il trasferimento ad altra Sezione

Si considerano che non facciano più parte del sodalizio i soci vitalizi che risultino irreperibili da oltre un quinquennio

Capo III – SOCI ONORARI

Art. 8

La candidatura a socio onorario deve essere presentata dal Consiglio Direttivo sezionale all'Assemblea sezionale e da questa ai competenti organi del C.A.I.

La candidatura è accompagnata da un'esauriente motivazione.

Il cittadino italiano, proposto alla nomina di socio onorario, deve aver acquisito alte benemeritenze verso l'alpinismo o verso la Sezione, intendendo per queste ultime l'aver svolto un'effettiva attività collaborativa, personale e prolungata, nell'ambito della Sezione, sì che il candidato risulti aver servito con passione e dedizione la causa dell'alpinismo e del sodalizio, contribuendo efficacemente all'attuazione degli scopi sociali.

Il cittadino straniero, proposto alla nomina di socio onorario, deve aver acquisito alte benemeritenze verso l'alpinismo, intendendo per queste l'esercizio di una notevolissima attività in questo campo e lo svolgimento di una proficua azione di proselitismo, compiuta con l'esempio o con altre opere di efficacia propagandistica, idonee a diffondere la passione per l'alpinismo, l'amore per le montagne e la loro conoscenza.

Capo IV – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

Art. 9

Oltre a quanto stabilito nello Statuto, i soci hanno diritto:

- a) ad usufruire dei rifugi del Club Alpino Italiano con parità di trattamento rispetto ai consoci ed a condizioni preferenziali rispetto ai non soci;
- b) ad usufruire dei rifugi delle associazioni alpinistiche, italiane ed estere, con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con il Club Alpino Italiano;
- c) Ad usufruire del materiale tecnico, bibliografico, fotocinematografico e geografico degli Organi Centrali del CAI, delle Sezioni e delle Sottosezioni, a norma dei rispettivi regolamenti;
- d) ad essere ammessi alle scuole ed ai corsi istituiti dagli Organi Tecnici Centrali del CAI, dalle Sezioni e dalle Sottosezioni, ed a tutte le manifestazioni didattiche e tecnico-culturali organizzate dai suddetti organismi, sempre a norma dei rispettivi regolamenti;
- e) ad usufruire delle polizze assicurative, stipulate dagli Organi Centrali del CAI, ricorrendone le condizioni regolamentari;
- f) ad aver libero ingresso nelle Sedi delle Sezioni e delle Sottosezioni ed a partecipare a tutte le manifestazioni da esse organizzate, a norma dei rispettivi regolamenti;
- g) a ricevere le pubblicazioni sociali spettanti alle categorie di appartenenza uscite dopo l'arrivo della comunicazione del nominativo del socio alla Segreteria generale del C.A.I e l'impostazione o la variazione della relativa registrazione anagrafica; i soci in regola con l'iscrizione riceveranno le pubblicazioni sociali spettanti edite entro il 31 marzo dell'anno seguente;
- h) a fregiarsi del distintivo sociale e, quando ciò sia stato consentito dal Consiglio Direttivo della Sezione, a fregiare dello stemma sociale le proprie pubblicazioni e le proprie opere dell'ingegno;
- i) a fregiarsi di speciali distintivi sociali, quando abbiano un'anzianità ininterrotta d'iscrizione alla Sezione pari a 25 o 50 anni.

Art. 10

L'appartenenza alla Sezione implica l'obbligo di osservarne lo Statuto, il Regolamento e tutte le norme che vengono emanate, ai sensi degli stessi, dai competenti organi sezionali.

Essa implica altresì l'osservanza delle disposizioni emanate dai competenti organi del C.A.I.

Non può partecipare alle deliberazioni, relative ad una particolare operazione del sodalizio, chi abbia nella stessa un interesse economico diretto o indiretto.

Art. 11

Fermo restando quanto previsto dalle norme e regolamenti del C.A.I., il Consiglio Direttivo è titolare del potere disciplinare nei confronti dei soci che tengano un contegno contrastante con lo spirito informatore dell'associazione e del Club Alpino Italiano o con le regole della corretta ed educata convivenza, quando gli effetti negativi della violazione commessa siano circoscritti nell'ambito sezionale.

I provvedimenti disciplinari adottabili nei confronti del socio sono:

1. l' ammonizione, che consiste in una nota di biasimo con diffida ad astenersi dal reiterare le violazioni;
2. la sospensione dall' esercizio dei diritti spettanti ai soci per un periodo non superiore ad un anno, durante il quale il socio deve comunque adempiere ai suoi obblighi, ed ha diritto alle sole coperture assicurative ed alla stampa sociale;
3. l' esclusione, che comporta con effetto immediato la perdita dei diritti di socio e la decadenza da ogni incarico ricoperto nell' ambito sezionale e nel C.A.I.

I provvedimenti disciplinari come sopra adottati devono essere comunicati al socio mediante lettera raccomandata a.r., contenente le motivazioni del provvedimento, termini e modalità per l' eventuale impugnazione e l' organo a cui inviare la stessa.

Ferme restando le modalità di impugnazione dei provvedimenti disciplinari previste dalle norme del C.A.I., il socio può comunque previamente ricorrere al Collegio dei Probiviri sezionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, con le modalità di cui all'art. 30 del presente Regolamento.

Capo V – CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Art. 12

La qualità di socio si perde per:

- a) morte del socio;
- b) dimissioni presentate al Consiglio Direttivo sezionale. Il socio dimissionario è comunque tenuto al pagamento di tutte le quote associative, ordinarie e straordinarie, deliberate per l' anno in corso e le sue dimissioni saranno efficaci con la data del 31 dicembre;
- c) mancato pagamento delle quote associative per il rinnovo dell' iscrizione entro il termine del 31 ottobre;
- d) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo sezionale ai sensi dell' art. 11, punto 3 del presente Regolamento;
- e) esclusione deliberata dai competenti organi del C.A.I.
- f) estinzione della persona giuridica (nel caso di socio benemerito).

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla precedente lettera d) , il socio può ricorrere nei tempi e modi previsti dal precedente art. 11.

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla precedente lettera e) , il socio può ricorrere nei tempi e modi previsti dalle norme e regolamenti del C.A.I.

Titolo III SOTTOSEZIONI

Art. 13

Le Sottosezioni prendono il nome della località dove si costituiscono. Al nome della località può essere aggiunto esclusivamente il nome di un socio che abbia acquisito particolari meriti nell' ambito della Sottosezione stessa.

Il Consiglio Direttivo, sentite il parere consultivo delle Sottosezioni più vicine, sottopone la domanda di costituzione di una nuova Sottosezione all' Assemblea sezionale.

La delibera dell' Assemblea sezionale di costituzione dovrà essere sottoposta ai competenti organi del C.A.I., dopo la cui approvazione la nuova Sottosezione sarà inclusa nell'elenco delle Sottosezioni della Sezione e del C.A.I.

Art. 14

Il Regolamento interno delle Sottosezioni deve essere adottato dall' Assemblea sottosezionale: nel caso di Sottosezione neo-costituita l' Assemblea sottosezionale è convocata dal Presidente della Sezione.

Il Regolamento sottosezionale deve essere trasmesso al Consiglio Direttivo sezionale entro trenta giorni dalla sua adozione. Il Consiglio Direttivo sezionale deve deliberare nei tre mesi successivi.

Le modifiche al Regolamento sottosezionale devono essere adottate dall' Assemblea sottosezionale e trasmesse al Consiglio Direttivo sezionale entro trenta giorni dalla loro adozione. Il Consiglio Direttivo sezionale deve deliberare nei tre mesi successivi.

Art. 15

L'Assemblea sottosezionale deve essere convocata almeno una volta all'anno per l' approvazione dei bilanci ed il rinnovo delle cariche sociali.

La convocazione deve essere inviata alla Sezione ed al Vice Presidente addetto alle Sottosezioni.

In caso di suo impedimento, il Vice Presidente potrà delegare un rappresentante a partecipare alla riunione.

L'Assemblea sottosezionale elegge il Consiglio Direttivo sottosezionale, che deve essere composto almeno da quattro membri.

Essa elegge altresì gli altri eventuali organi sottosezionali previsti dal proprio Regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo sottosezionale nomina, tra i suoi membri, il Reggente della Sottosezione.

I nominativi dei Reggenti e dei Consiglieri sottosezionali devono essere comunicati al Consiglio Direttivo sezionale entro trenta giorni dalla sua nomina. Il Consiglio Direttivo sezionale deve ratificarli nei tre mesi successivi

Art. 16

La Sottosezione amministra in modo autonomo il proprio patrimonio nei limiti della gestione ordinaria.

Il Reggente deve comunicare alla Sezione i bilanci consuntivo e preventivo, approvati dall'Assemblea sottosezionale, entro la fine del mese di gennaio di ogni anno.

La Sottosezione che approva spese straordinarie senza avere le corrispondenti disponibilità economiche, deve preventivamente sottoporre dette spese all'approvazione del Consiglio Direttivo della Sezione il quale, in caso di approvazione, si impegna a provvedere alla loro copertura, qualora le entrate della Sottosezione non fossero sufficienti.

A richiesta della Sottosezione il Consiglio Direttivo sezionale potrà anticipare dette spese nella misura massima del 50%, delle stesse.

Delle spese straordinarie non approvate dal Consiglio Direttivo sezionale, risponderanno solidalmente il Reggente, i Consiglieri sottosezionali ed i soci della Sottosezione.

Art. 17

Una Sottosezione può essere sciolta:

1. per proposta dall'Assemblea dei suoi soci, da approvarsi con la maggioranza dei 3/4 dei suoi soci presenti. La delibera dovrà poi essere sottoposta, per il proprio parere consultivo, al Consiglio Direttivo sezionale;
2. per proposta del Consiglio Direttivo sezionale.

In entrambi i casi il Consiglio Direttivo sezionale metterà la proposta di scioglimento all'ordine del giorno della prima Assemblea sezionale utile, che delibererà di conseguenza.

La delibera dell'Assemblea sezionale con la quale viene sciolta una Sottosezione è impugnabile secondo le norme del C.A.I.

Nei casi di cui al precedente punto 2, essa potrà essere previamente impugnata avanti il Collegio dei Probiviri sezionali, entro 30 giorni dalla data della delibera assembleare, con le modalità di cui all'art. 30 del presente Regolamento.

Art. 18

Al Gruppo Camosci si applicano le norme previste per le Sottosezioni.

Al Gruppo Camosci non è peraltro riconosciuto l'aggio sul bollino.

Titolo IV ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 19

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci della Sezione dirige le discussioni in base all'ordine del giorno; concede e toglie la parola agli intervenuti nella discussione; disciplina l'Assemblea; propone gli scrutatori; proclama i risultati delle votazioni ed è interprete delle norme che regolano l'Assemblea stessa.

Quando il Presidente dell'Assemblea ritiene esaurita la disamina di un argomento, dichiara chiusa la discussione; dopo di che ogni socio può presentare una mozione sull'argomento trattato, chiedendo che venga messa in votazione.

Le mozioni vengono votate in ordine di presentazione, dopo aver dato lettura di tutte. Sulle mozioni sono ammesse soltanto le dichiarazioni di voto. L'approvazione di una mozione esclude la votazione di mozione contraria o similare.

Una volta che l'Assemblea ha deliberato su di un argomento, questo non può più essere posto in discussione.

Art. 20

Il Presidente della Sezione, o di chi ne fa le veci, provvede a rendere noti i nomi dei Consiglieri, dei Delegati, dei Revisori e dei Probiviri uscenti.

Il Presidente della Sezione, o di chi ne fa le veci, rende note le eventuali liste di candidati, che siano pervenute alla Segreteria Sezionale almeno sette giorni di calendario, incluso quello di arrivo, prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Decorso tale termine nessun'altra lista può essere presentata.

Ogni lista dei candidati deve essere proposta e sottoscritta da almeno dieci soci, i quali si rendono garanti dell'accettazione dei candidati

Ogni socio può sottoscrivere una sola lista di candidati per organo da eleggere.

Art. 21

Nella votazione delle cariche sociali, a parità di voto, viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione. In caso di ulteriore parità varrà l'anzianità anagrafica.

Art. 22

Gli scrutatori, eletti in numero non inferiore a tre dall'Assemblea per lo spoglio dei voti, devono essere scelti fra soci che non ricoprono cariche sociali e che non siano candidati ad alcuna carica.

Gli scrutatori consegnano il verbale dell'esito delle votazioni, da loro firmato, al Presidente dell'Assemblea, il quale comunica i risultati prima della chiusura dell'Assemblea stessa.

Titolo V CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è composto da quindici Consiglieri. Esso è convocato secondo le modalità e procedure stabilite dalla Statuto sezionale.

Art. 24

Dopo l'approvazione del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea sezionale, il Consiglio Direttivo non può prendere deliberazioni che importino spese maggiori del venti per cento, senza indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 25

I Consiglieri, ove richiesto, devono riferire, con la maggior completezza possibile, degli argomenti trattati nelle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale o al Reggente od al Consiglio Direttivo della Sottosezione di appartenenza territoriale.

Titolo VI COMITATO DI PRESIDENZA VICE PRESIDENTI

Art. 26

Il Comitato di Presidenza stabilisce:

- i compiti e le attribuzioni del Segretario;
- le norme del funzionamento interno degli uffici;

- gli emolumenti di eventuali dipendenti, che possono essere assunti a tempo indeterminato solo previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Presidenza assolve ad ogni funzione di volta in volta a lui delegata dagli altri organi della Sezione o da altri regolamenti o norme interne alla Sezione.

Il Comitato di Presidenza può sottoporre al Consiglio Direttivo sezionale proposte inerenti ogni aspetto della via sociale e gestionale della Sezione.

Art. 27

Il Presidente designa quale Vice-Presidente deve coordinare l'attività delle Sottosezioni e quale deve coordinare l'attività delle Commissioni.

I Vice – Presidenti convocano, di norma, almeno tre volte all'anno, rispettivamente, i Reggenti ed i Presidenti di Commissione.

Titolo VII COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 28

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno due volte all'anno e tiene il libro dei verbali delle proprie adunanze.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti regola l'attività del Collegio e provvede alla sua convocazione.

I Revisori effettuano ispezioni collegiali o individuali all'amministrazione ed agli atti contabili della Sezione.

I componenti che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni del Collegio, decadono dalla carica e per la loro sostituzione si provvederà nella prima Assemblea sezionale utile. Analogamente si procede in caso di cessazione per qualsiasi altra causa.

Art. 29

Il Collegio dei Probiviri ha sede presso la Sede Sociale della Sezione e si può riunire anche altrove, su convocazione del suo Presidente o di chi lo sostituisce.

Le riunioni del Collegio sono valide se ad esse intervengono almeno due membri, compreso il suo Presidente.

Le decisioni devono essere prese a maggioranza.

Nel caso di cessazione dall'incarico di un membro del Collegio, per la sua sostituzione si provvederà nella prima Assemblea sezionale utile.

In questo caso:

- gli eventuali ricorsi già presentati continueranno il loro iter naturale;
- i nuovi ricorsi non potranno essere presentati fino alla ricostituzione della integralità del Collegio. In questa ipotesi i termini di presentazione dei ricorsi inizieranno a decorrere dalla data di ricostituzione del Collegio.

Art. 30

Salvo eventuali diverse disposizioni previste dalla Statuto o dal presente Regolamento, il ricorso al Collegio dei Probiviri sezionali è facoltativo ed ha carattere di mera conciliazione.

Possono essere impugnati avanti i Probiviri sezionali:

1. i provvedimenti disciplinari di cui all' art. 11;

2. la proposta di scioglimento di una Sottosezione presentata dal Consiglio Direttivo sezionale ai sensi dell' art. 17;
3. le delibere del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea Sezionale, nonché quelle degli stessi organi sottosezionali, ove ritenute in violazione dello Statuto e Regolamento Sezionale o del Regolamento sotto sezionale.

Il ricorso può essere presentato:

- nei casi di cui al punto 1 : dal socio destinatario del provvedimento disciplinare;
- nei casi di cui al punto 2: da almeno i 3 / 4 dei soci della Sottosezione o dei Consiglieri sottosezionali in carica alla data della delibera del Consiglio sezionale che ha proposto lo scioglimento;
- nei casi di cui al punto al punto 3 : da almeno 20 soci

Il ricorso va presentato, a pena di decadenza, mediante raccomandata a.r. entro i termini indicati nel presente Regolamento o nel Regolamento sottosezionale.

In mancanza, esso va presentato entro 30 giorni dal momento in cui la notizia della presunta violazione sia conosciuta o conoscibile.

Incombe al ricorrente l' onere di provare la tempestività del ricorso.

A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere sempre: gli estremi dell' atto/provvedimento impugnato e dell' organo che lo ha emesso; la motivazione dell' impugnazione; la richiesta di annullamento o modifica dell' atto/provvedimento impugnato; cognome, nome, residenza di chi ricorre; la sottoscrizione in originale di chi ricorre.

Non possono presentare ricorso i soci che non abbiano ancora pagato la quota associativa relativa all' anno in corso.

Il Collegio deve esperire il proprio mandato nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Nel corso della controversia, l'eventuale documentazione attinente la stessa può essere richiesta da una parte all' altra esclusivamente tramite il Collegio stesso. Il Collegio può, in via autonoma, chiedere alle parti l' esibizione di ogni documentazione ritenuta utile per la composizione della controversia.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia avuto esito positivo verrà redatto apposito verbale riportante quanto dalle parti concordato. Il verbale dovrà essere firmato dai membri del Collegio e dalle parti stesse non oltre 15 giorni dalla data di raggiungimento dell' accordo.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, anche per mancata comparizione di una o di tutte e due le parti, il Collegio redigerà e sottoscriverà verbale del proprio operato e dell'esito della conciliazione. Detto verbale dovrà essere inviato alle parti ed al Consiglio Direttivo sezionale non oltre 15 giorni dalla scadenza dei sessanta giorni di cui sopra. Il Collegio procederà inoltre ai sensi delle norme disciplinari del C.A.I.

Per quanto qui non previsto si applicano le norme e le disposizioni emanate dai competenti organi del CAI in materia disciplinare.

Titolo VIII COMMISSIONI

Art. 31

Il Presidente di Commissione deve comunicare al Consiglio Direttivo la nomina dei componenti della sua Commissione

Il Presidente di Commissione deve comunicare alla Sezione entro il 31 gennaio di ogni anno il Bilancio Consuntivo dell' anno precedente ed il Programma delle Attività, corredato dal relativo Bilancio Preventivo, per l' anno in corso.

Il Presidente di Commissione ed i suoi componenti devono seguire le norme stabilite per l'espletamento delle loro attività, deliberate dal Consiglio Direttivo sezionale anche sotto forma di specifico regolamento.

Titolo IX DISPOSIZIONI FINALI

Capo I –CARICHE SOCIALI

Art. 32

L' interruzione di un anno prevista dopo il secondo mandato consecutivo per le cariche sezionali di Consigliere, Revisore dei Conti e Proboviro, va effettuata anche se i due mandati sono stati effettuati in cariche tra di loro diverse.

Il Consigliere che nel corso del secondo triennio del suo mandato viene eletto Presidente, può essere rieletto Consigliere, ed eventualmente Presidente, per un ulteriore triennio senza soggiacere alla interruzione di un anno.

Nella carica di Revisore dei Conti non può essere nominato il socio che abbia ricoperto l' incarico di Consigliere, se non decorso almeno un anno dalla cessazione da tale carica.

La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti e di quello dei Probiviri è incompatibile anche con la nomina a Presidente di Commissione.

Capo II – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Art. 33

Le disposizioni del presente Regolamento devono essere coordinate con le norme dello Statuto entro sei mesi dalla variazione di questo

Capo III – RINVIO

Art. 34

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni dello Statuto della Sezione e delle norme approvate dal C.A.I.

Il Regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci della Sezione o nel diverso termine stabilito dall' Assemblea stessa.